

P.R.I.D.A.E.S.

Les juristes des États de Savoie (XVI^e-XIX^e siècles) :
Entre modèles nationaux et science européenne

P.R.I.D.A.E.S.
**Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des
Anciens États de Savoie**

Comité scientifique

Paul Guichonnet (Genève, Président d'honneur) ; Renata Allio (Turin) ; Bruno Berthier (Chambéry) ; Michel Bottin (Nice) ; Mathieu Caesar (Genève) ; Jean-Yves Coppolani (Corte) ; Philippe Didier (Grenoble) ; Eric Gasparini, (Aix-Marseille) ; Enrico Genta (Turin) ; Renata Massa (Gênes) ; Jean-Louis Mestre (Aix-Marseille) ; Frédéric Meyer (Chambéry) ; Sylvain Milbach (Chambéry) ; Elisa Mongiano (Turin) ; Victor Monnier (Genève) ; Franco Morenzoni (Genève) ; Marc Ortolani (Nice) ; Gian Savino Pene Vidari (Turin) ; Vito Piergiovanni (Gênes) ; Isidoro Soffietti (Turin) ; Christian Sorrel (Lyon) ; Geoffrey Symcox (Los Angeles – UCLA) ; Elio Tavilla (Modène) ; Olivier Vernier (Nice) ; Matthew Vester (Morgantown - West Virginia University)

Dans la même collection :

- I. *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. I (29 nov.-1^{er} déc. 2007), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2010, 580 pages.
- II. *Commerce et communications maritimes et terrestres dans les États de Savoie*, Actes du colloque international d'Imperia P.R.I.D.A.E.S. II (9-10 janv. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2011, 284 pages.
- III. *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie*, Actes du colloque international de Turin P.R.I.D.A.E.S. III (9-10 oct. 2009), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2012, 316 pages.
- IV. *Consentement des populations, plébiscites et changements de souveraineté*, à l'occasion du 150^e anniversaire de l'annexion de Nice et de la Savoie à la France, Actes du colloque international de Nice et Chambéry P.R.I.D.A.E.S. IV (27 sept.- 1^{er} oct. 2010), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier, Michel Bottin et Bruno Berthier, 2013, 493 pages.
- V. *Protection et valorisation des ressources naturelles dans les États de Savoie du moyen-âge au XIX^e siècle. Contribution à une histoire du développement durable*, Actes du colloque international de Cuneo P.R.I.D.A.E.S. V (6-7 oct. 2011), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Michel Bottin, 2014, 445 pages.
- VI. *Intendants et Intendance en Europe et dans les États de Savoie — XVII^e-XIX^e siècles*, Actes du colloque international de Nice P.R.I.D.A.E.S. VI (25-27 oct. 2012), contributions réunies par Marc Ortolani, Olivier Vernier et Karine Deharbe, 2016, 484 pages.
- VII. *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento*, Actes du colloque international de Lyon P.R.I.D.A.E.S. VII (17-19 oct. 2013), contributions réunies par Marc Ortolani, Christian Sorrel et Olivier Vernier, 2017.

Études sur

Les juristes des États de Savoie
(XVI^e-XIX^e siècles) :
Entre modèles nationaux
et science européenne

P.R.I.D.A.E.S.

Programme de Recherche

sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie

Introduction de Gian Savino PENE VIDARI

textes réunis par

Marc ORTOLANI, Bénédicte DECOURT-HOLLENDER et Olivier VERNIER

composés et mis en pages par

Henri-Louis BOTTIN

SERRE EDITEUR

NICE

Colloque organisé par



L'UNIVERSITÉ DE TURIN



LE LABORATOIRE
ERMES

Actes publiés avec le soutien de



ASPEAM



CENTRO STUDI SULL'ARCO
ALPINO OCCIDENTALE



LABORATOIRE ERMES

et avec le label de

UNIVERSITÀ
FRANCO
ITALIENNE

www.universite-franco-italienne.org

UNIVERSITÀ
ITALO
FRANCESE

www.universita-italo-francese.org

MÉMOIRES ET TRAVAUX DE L'ASSOCIATION MÉDITERRANÉENNE
D'HISTOIRE ET D'ETHNOLOGIE JURIDIQUE
1^{ère} série n° 14

Le Code de la Propriété Intellectuelle n'autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de l'article L. 122-5, d'une part que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les « analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées », « toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite » (article L. 122-4). Cette reproduction, par quelque procédé que ce soit, y compris la photocopie ou la vidéographie, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 2018 by SERRE EDITEUR. Tous droits réservés pour tous pays.

ISBN 9782864106418

ISSN 0993-7374

LE « DECISIONI » SENATORIE E L'OPERA DI OTTAVIANO CACHERANO D'OSASCO

PAOLA CASANA

Université de Turin

Ottaviano Cacherano d'Osasco: un giurista al servizio della Monarchia Sabauda.

IL RUOLO RICOPERTO DAI GIURISTI SABAUDI nel processo di ammodernamento delle istituzioni e di evoluzione della scienza giuridica non solo all'interno degli Stati di Casa Savoia, ma anche a livello europeo, è già stato oggetto di un'ampia storiografia e di ancor più ampi dibattiti.

L'azione di questi giuristi si è esplicitata in modi diversi: ora sul piano più propriamente scientifico e dottrinale attraverso la pubblicazione di scritti e attraverso l'insegnamento universitario; ora tramite un concreto apporto operando dall'interno degli organi statali e contribuendo, per esempio, alla realizzazione di riforme legislative ed istituzionali; ora ancora attraverso lo svolgimento della propria attività professionale in qualità di giudici, avvocati, funzionari statali e così via.

Spesso, poi, molti di loro diedero il proprio contributo su tutti questi fronti, ossia tanto sul piano scientifico-dottrinale, quanto operando concretamente all'interno dell'ordinamento statale o in qualità di liberi professionisti.

Rientra proprio in questa categoria di persone la figura di Ottaviano Cacherano d'Osasco, che è un tipico esponente di quella nobiltà sabauda che si mostrò fedele a casa Savoia anche nei frangenti più sfortunati (come ad esempio quello

dell'occupazione francese dei territori ducali) e che prestò sempre la propria opera a sostegno della politica principesca¹.

Egli apparteneva ad una famiglia in cui il diritto era di casa: era laureato in tale disciplina il fratello Giovanni Francesco e lo sarà anche il figlio di Ottaviano, Carlo. La sua famiglia, dimostrando un sincero attaccamento ed una ancor più profonda fedeltà a Casa Savoia fu, peraltro, ricompensata di questo comportamento ottenendo spesso cariche prestigiose all'interno dell'ordinamento dello Stato². Il padre di Ottaviano, Giovanni, nel 1531 fu uno dei testimoni della cessione da parte di Carlo V a Beatrice di Portogallo, moglie di Carlo II di Savoia, del Contado d'Asti, a testimonianza della vicinanza che i Cacherano avevano con la casa ducale. Nel 1536, inoltre, in qualità di governatore di Cuneo, Giovanni diresse la difesa di quella città contro i Francesi, mentre i suoi figli Ottaviano e Gian Francesco cercavano invano di proteggere il castello di Bricherasio riuscendo però a ritardare il cammino dell'esercito nemico verso Asti. In tale occasione vennero entrambi presi prigionieri e rilasciati dopo il pagamento di un riscatto di ben 4.000 scudi d'oro³.

I due fratelli ebbero una carriera simile all'interno dell'amministrazione statale ricoprendo sempre posizioni di fiducia, seppure con una certa discrepanza d'anni dovuta alla differenza d'età, essendo Ottaviano il secondogenito e Giovanni Francesco il quartogenito. Entrambi iniziarono subito dopo la laurea la loro attività lavorativa all'interno della pubblica amministrazione: nel 1530 Ottaviano fu infatti nominato avvocato fiscale generale nel contado d'Asti e Marchesato di Ceva,

1. Nel XVI° secolo tra coloro che restarono fedeli a Casa Savoia nel periodo dell'invasione francese si ricordano, oltre i Cacherano d'Osasco, personaggi come Nicolò Balbo, Pierino Belli, Giovenale Costaforte, Giovanni Francesco Porporato, Antonio Sola, Antonino e Gaspare Antonio Tesauero. Per cenni biografici su costoro: *Dizionario Biografico degli Italiani* (d'ora in poi D.B.I.), Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani, 1960 . . . , *ad nomen* e il *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)* (d'ora in poi D.B.G.I.), diretto da Italo Bircocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletti, Bologna, Il Mulino, 2013, 2 voll., *ad nomen*. In particolare su Ottaviano Cacherano d'Osasco, Paola Casana, « Cacherano d'Osasco Ottaviano », *D.B.G.I.*, vol. I, pp. 370-371; Valerio Castronovo, « Cacherano d'Osasco Ottaviano », *D.B.I.*, vol. 16, 1973, pp. 57-59: Inoltre specificatamente su Pierino Belli: Enrico Genta, « Pietrino Belli giurista: la consulenza a principi e privati », in *Pietrino Belli a 500 anni dalla nascita*, Alba, Fondazione Ferrero, 2004, pp. 31-39; su Giovanni Francesco Porporato: Pier Giorgio Patriarca, « La riforma legislativa di Carlo II di Savoia. Un tentativo di consolidazione agli albori dello stato moderno, 1533 », Torino, Deputazione Subalpina di Storia Patria, 1988, pp. LXXXII-LXXXV; Elena Garzia, « Gian Francesco Porporato e il *Consilium sapientis iudiciale* », *Bollettino della Società Storica Pinerolese*, 17, 2000, pp. 145-171; *Id.*, « I *consilia* di Gian Francesco Porporato in materia feudale », *Bollettino della Società Storica Pinerolese*, 18, 2001, pp. 104-163; su Antonino e Gaspare Antonio Tesauero, Paola Casana, « Note biografiche su un giurista del XVI secolo: Antonino Tesauero », *Bollettino storico-bibliografico Subalpino*, 1992, pp. 281-309; *Id.*, « Les décisions du sénat de Piémont et les récoltes d'Antonino et de Gaspare Antonio Tesauero », in *Les sénats de la Maison de Savoie (Ancien régime - Restauration). I senati sabaudi fra antico regine e restaurazione*, (a cura di Gian Savino Pene Vidari), Torino, Giappichelli, 2001, pp. 119-132.

2. Per altre notizie sui Cacherano, Angela Dillon Bussi, « Cacherano d'Osasco Carlo », *D.B.I.*, vol. 16, pp. 53-54; *Id.*, « Cacherano d'Osasco Gian Francesco », *ibidem*, pp. 54-56; Gian Maria Zaccone, « La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco », *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 59, 1986, pp. 321-339; *Id.*, « Le juriste Ottaviano Cacherano d'Osasco “conservatore della gabella del sale a Nice” », in 1388. *La dédition de Nice à la Savoie. Actes du colloque international de Nice (septembre 1988)*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, pp. 361-370.

3. Le “voci” di Angela Dillon Bussi, « Cacherano d'Osasco Gian Francesco », e di Valerio Castronovo, « Cacherano d'Osasco Ottaviano », *op. cit.*, pp. 54 e pp. 57-58.

mentre Giovanni Francesco nel 1536 divenne consigliere nel *Consilium cum Domino residens*, che rappresentava allora l'organo di governo più vicino al Duca, per entrare successivamente a far parte del *Consilium Thaurini* e divenire nel 1553 Presidente del Supremo Tribunale dei senatori e giudici delle ultime appellazioni del Contado d'Asti e del Marchesato di Ceva, carica che gli attribuiva importanti mansioni giurisdizionali e politiche.

La carriera di Ottaviano, invece, proseguì fino ad essere nominato nel 1545 senatore e collaterale nel Consiglio Ducale; nel gennaio 1553 ottenne la carica di conservatore della Gabella del sale di Nizza, esercitando competenze tanto amministrative quanto giudiziarie; durante questo mandato dovette affrontare i contrasti con i Genovesi che, in combutta coi Francesi, cercavano di eludere la gabella deviando il sale per la via di Genova⁴. La sua carriera culminò con la nomina a Secondo Presidente del senato di Piemonte nel 1560, quando l'organo venne istituzionalizzato da Emanuele Filiberto, e successivamente nel 1575 a Gran Cancelliere di Savoia, che rappresentava la più alta carica dello Stato.

Direi che le carriere dei due Cacherano sono simili a quelle di molti altri giuristi che nel XVI secolo collaborarono con la dinastia sabauda nell'opera di trasformazione dei suoi territori in uno stato moderno, percorrendo i vari gradi della magistratura fino a raggiungere in taluni casi, da Emanuele Filiberto in poi, quello di senatore, oppure facendo parte dei vari Consigli sabaudi ed anche svolgendo diverse missioni diplomatiche per difendere gli interessi ducali⁵.

A differenza del fratello, Ottaviano Cacherano d'Osasco ha lasciato numerose importanti testimonianze scritte della sua attività di pratico del diritto e di giurista e, al di là delle raccolte di *Consilia* e di pareri su delicate questioni di diritto anche internazionale, senza dubbio una delle sue opere più significative è rappresentata dalla raccolta di *Decisiones* del senato di Piemonte, pubblicata a Torino nel 1569 e seguita da diverse edizioni successive⁶.

Egli fu il precursore negli Stati Sabaudi dello sviluppo di questo tipo di letteratura giuridica, che proprio nel corso del XVI secolo trovò un incremento notevole, infatti fu il primo a pubblicare una raccolta di sentenze motivate del senato di Pie-

4. Su questo specifico problema: Gian Maria Zaccone, *Le juriste Ottaviano Cacherano d'Osasco...*, *op. cit.*

5. Si ricordano, a titolo esemplificativo, i casi di Nicolò Balbo, di Pietrino Belli, di Antonio Sola, di Antonino e Gaspare Antonio Tesaurò, per non ricordarne che alcuni. Sul contributo dato dai giuristi all'opera riformatrice delle istituzioni statali intrapresa da Emanuele Filiberto: Corrado Pecorella, *Il libro terzo degli "Ordini Nuovi" di Emanuele Filiberto*, Torino, Giappichelli, 1989, pp. XXV-LXI.

6. Sembra che anche Giovanni Francesco avesse scritto tre libri sul duello, che però rimasero inediti: Angela Dillon Bussi, *Cacherano d'Osasco Gian Francesco*, *op. cit.*, p. 56; Andrea Rossotto, *Syllabus scriptorum Pedemontani*, Montereale, typis Francisci Mariae Gislandi, 1667, p. 205. Sulle opere giuridiche di Ottaviano: Paola Casana, *Cacherano d'Osasco Ottaviano*, *op. cit.*; *Id.*, Ottaviano Cacherano d'Osasco, *Decisiones Sacri senatus Pedemontani praeclarissimo iureconsulto Octaviano Cacherano domino Osasci Comite Rochae Aratij in eodem senatu secundo Praeside, et Serenissimo Ducis Sabaudiae ab intimis consiliario autore*, Taurini, apud Antonium Strata et Batholomaeum Gallum, 1569.

monte a cui fece seguito a ventuno anni di distanza quella di Antonino Tesauro e a trentasette quella di Antonio Favre, riguardante le decisioni del senato di Savoia⁷.

Ottaviano Cacherano d’Osasco apparteneva a quella larga schiera di senatori che, operando direttamente dall’interno del Supremo tribunale, contribuirono a diffonderne la giurisprudenza con un doppio obiettivo: in primo luogo con quello di affermare l’autorità di quella suprema magistratura, da poco istituzionalizzata da Emanuele Filiberto nell’ambito della riorganizzazione della giustizia e, in secondo luogo, con quello di creare per i giudici degli strumenti atti a superare l’incertezza del diritto derivante dalla crisi del sistema di *ius commune*. La giurisprudenza del Supremo Tribunale poteva infatti - attraverso il ‘precedente’ - fornire loro degli indirizzi interpretativi su quei casi particolarmente controversi, che più volte il senato aveva dovuto affrontare nello svolgimento della propria attività⁸.

Le raccolte di « decisioni », dunque, che iniziano ad avere uno sviluppo considerevole a partire dal XVI secolo, vengono ad aggiungersi e spesso a contrapporsi alla letteratura giuridica dell’epoca, rappresentata dai *consilia*, dalle *questiones*, dai repertori di massime ecc., anche se talvolta le diverse tipologie si fondono e confondono e la loro differenziazione non risulta così chiara⁹.

D’altra parte Ottaviano Cacherano d’Osasco, insieme con il fratello Giovanni Francesco, fu tra coloro che, appena Emanuele Filiberto ritornò in possesso dei territori aviti, venne interpellato per dare dei pareri sulle riforme da introdurre e per ciò che riguardava l’ambito della giustizia egli - in una lettera del 2 ottobre 1559 - prospettò tutta una serie di cambiamenti che, pur mantenendosi nell’alveo della tradizione, prevedevano qualche provvedimento più innovativo, peraltro condiviso anche da molti altri giuristi dell’epoca.

Tra questi suggerimenti di riforme ricordiamo la proposta di mantenere solo tre gradi di giurisdizione - la cognizione ordinaria di primo grado e due gradi di appello - per sveltire l’iter giudiziale. In proposito il Cacherano consigliava - proprio per non prostrarre all’infinito le cause - che dopo una prima istanza di giudizio si potesse fare appello presso il Consiglio Cismontano (talvolta chiamato anche senato cismontano nel memoriale) e successivamente un secondo appello presso il Consiglio Residente (talvolta definito senato Residente). Continuava, inoltre, a riconoscere la facoltà di richiedere la revisione delle sentenze, ma solo dietro

7. Antonino Tesauro, *Novae decisiones sacri senatus pedemontani, Augustae Taurinorum*, apud Io. Dominicum Tarinum, 1590; Antonio Favre, *Codex Fabrianus. Definitionum forenses et rerum in sacro sabaudiae senatu tractatarum*, Lugduni, sumpt. Petri Borde, Joannis & Petri Arnaud, 1681 (prima edizione 1606); su alcuni aspetti editoriali del *Codex Fabrianus*: Rodolfo Savelli, « La città proibita. L’editoria ginevrina e la curiosa storia del *Codex fabrianus* », a cura di Maffei Paola e Varanini Gian Maria, *Honos alis artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, Il cammino delle idee dal Medioevo all’età moderna. Diritto e cultura nell’esperienza europea*, Florence, University Press, 2014, vol. III, pp. 103-113.

8. Sull’importante ruolo svolto dai senati negli Stati sabaudi: *Les sénats des États de Savoie. Circulations des pratiques judiciaires, des magistrats, des normes (XVI^e-XIX^e siècles)*, sous la direction de Françoise Briegel et Sylvain Milbach, Roma, Carocci editore, 2016 e la ricca bibliografia ivi citata.

9. Sullo sviluppo e sull’evoluzione che subiscono nel tempo le raccolte di decisioni negli Stati sabaudi e sul loro ruolo nell’ambito della giurisprudenza europea: Paola Casana, *Les collections de décisions sénatoriales et leur évolution dans le cadre du droit savant (XVI^e-XIX^e siècles)*, op. cit., pp. 113-123.

supplica e per concessione ducale. Sempre nel medesimo memoriale egli inoltre manifestava l'opportunità di abolire il sistema delle sportule per mantenere l'indipendenza del giudice dalle parti e avanzava la proposta di avocare al giudice stesso tutta l'attività processuale¹⁰.

Accanto a questa volontà riformatrice, però, si manifestava anche il desiderio di non stravolgere completamente l'assetto legislativo dello Stato, tanto che egli proponeva di continuare a mantenere sempre in vigore i *Decreta antiqua*, al massimo apportandovi delle modifiche attraverso singoli provvedimenti ducali.

Se si pensa che dieci anni dopo aver dato questi consigli, il Cacherano pubblicò la raccolta di Decisioni del senato di Piemonte, cercando in questo modo di forzare, oserei dire, il sistema tradizionale delle fonti, perché ben conscio che la giurisprudenza senatoria poteva essere un utile strumento per correggere l'incerto sistema del diritto comune, si può facilmente capire come questo personaggio seguisse fedelmente gli indirizzi ducali.

Nel 1559, infatti, aveva proposto delle moderate riforme, probabilmente perché non era ancora chiara la reale volontà riformatrice di Emanuele Filiberto che aveva appena riconquistato i suoi territori, ma nel 1569 il senato era ormai istituzionalizzato ed aveva acquistato forza grazie anche all'opera di accentramento legislativo ed istituzionale portata avanti dal Duca, e allora il Cacherano con la sua raccolta mirava a fornire ai magistrati uno strumento per uniformare i giudizi su fattispecie simili, per ritrovare con facilità gli indirizzi prevalenti su determinati problemi giuridici, per aprire la strada all'affermazione delle sentenze motivate del senato, che di lì a non molto sarebbero venute ad avere, per dettato legislativo, valore di "precedente" vincolante per tutti i tribunali inferiori.

Un provvedimento di Carlo Emanuele I del 1582 sancirà, infatti, ciò che si era già affermato nella prassi e cioè conferirà valore di legge alla procedura giudiziale del senato; ciò avvenne ancor prima che fosse introdotto per dettato legislativo anche l'obbligo di motivare le sentenze, cosa che farà un provvedimento di Vittorio Amedeo I del 23 dicembre 1632¹¹. Anche riguardo alla motivazione, dunque, la prassi aveva preceduto il provvedimento ducale che non aveva fatto altro che riconoscerla e confermarla.

Tutto ciò fa capire come nel Piemonte sabauda del XVI secolo, agli albori dello sviluppo dello Stato moderno, i magistrati dei Supremi Tribunali abbiano svolto un ruolo fondamentale nell'evoluzione del diritto e della procedura giudiziaria per renderla idonea alle esigenze del tempo ed in questa operazione proprio la diffusione delle raccolte di decisioni, come quella di Ottaviano Cacherano d'Osasco,

10. Su questo parere: Corrado Pecorella, *Il libro terzo...*, op. cit., pp. LIII-LIV.

11. Editto di Carlo Emanuele I del novembre 1582 intitolato *Del modo da tenersi nelle decisioni de' casi arbitrarij*, in Giovanni Battista Borelli, *Editti antichi e nuovi de' Sovrani Principi della Real Casa di Savoia...* raccolti d'ordine di Madama Reale Maria Giovanna Battista dal senatore Gio Battista Borelli, Bartolomeo Zappata, Torino, 1681, p. 67. Il Decreto del 23 dicembre 1632 con cui Vittorio Amedeo I introdusse l'obbligo per il senato di motivare le sentenze civili e penali al di sopra di un determinato valore è edito, *ibidem*, p. 65.

giocò un ruolo importante non soltanto all'interno dello Stato sabaudo, ma anche a livello europeo¹².

Ottaviano Cacherano d'Osasco e il ruolo delle raccolte di « decisioni » negli Stati Sabaudi.

Come si è già detto in precedenza, il Cacherano fu il primo negli Stati Sabaudi a pubblicare una raccolta di decisioni del senato di Piemonte e certamente il suo lavoro ebbe un notevole successo, testimoniato dal grande numero di ristampe che si fecero successivamente¹³. Fin dalla prima edizione del 1569 sul verso del frontespizio compare, sopra il ritratto di Ottaviano, la dedica a lui del fratello Gian Francesco, che precede quella dell'Autore ad Emanuele Filiberto e poi quella al lettore.

Proprio nella dedica al Duca, il Cacherano espone i motivi che l'avevano spinto a pubblicare la sua opera, e cioè per evitare lunghe discussioni e dibattiti, che spesso si verificavano su alcuni casi particolarmente spinosi dibattuti in senato, offrendo ai magistrati un indirizzo giudiziale per futuri casi simili¹⁴.

D'altra parte questo sarà lo scopo dichiarato anche delle raccolte di decisioni del XVI secolo pubblicate successivamente, come quella di Antonino Tesauro - che voleva essere la continuazione dell'opera del Cacherano -, o quella del Favre per il senato di Savoia. Il Tesauro nella *Praefatio* delle sue *Novae Decisiones* scriveva che lo scopo di tali raccolte era quello di offrire le « *resolutiones dubiarum causarum et magis illustrium quaestionum* »¹⁵.

Certamente, dunque, l'obbiettivo dichiarato della pubblicazione di queste raccolte di decisioni, che probabilmente i singoli magistrati si erano già creati progressivamente ed autonomamente col tempo nello svolgimento del loro lavoro, era quello di rendere tale materiale facilmente fruibile da parte di tutti i giudici, in modo da fornire loro una comune interpretazione giudiziale per uniformare i giudizi su fattispecie simili.

12. G.S. Pene Vidari, « sénateurs et culture juridique », in *Les sénats de la Maison de Savoie*, op.cit., pp. 197-215; *Id.*, « Stato sabaudo, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV-XVI », *Studi Piemontesi*, XV, 1986, pp. 135-141.

13. Si ricordano le seguenti ristampe: quelle di Francoforte del 1570 e 1599; quelle di Venezia del 1572, 1610 e 1622; quelle di Torino del 1581, 1608, 1609; quella di Lione del 1579.

14. Ottaviano Cacherano d'Osasco, *Decisiones...*, op. cit., in apertura al suo volume, nella dedica al *Serenissimo Emanueli Philiberto Dei gratia sabaudiae Duci...*, scriveva: « *Verumtamen amicorum, et maiorum meorum precibus, ac iussibus devinctus, provinciam hanc aggredi coactus sum potissime ut aliis legum professoribus uberius scribendi ansam praeberem, et ne in casibus a me notatis propter sacri tui senatus auctoritatem ulla in futurum disceptatio, aut controversia, quae hactenus maxima fuit, imposterum oriri contingeret, certoque scirent iudices eiusdem senatus sententias legentes quale in eis aut alijs similibus causis sint prolaturi iudicium* ».

15. Antonino Tesauro, op. cit.

E' indubbio e già riconosciuto da un'ampia storiografia che la circolazione delle raccolte di decisioni contribuì, almeno all'inizio dell'età moderna, all'uniformazione progressiva del diritto all'interno dei singoli stati, per lo più nel XVI secolo ancora parcellizzati ed impregnati di particolarismi locali¹⁶, attraverso l'affermazione del “precedente”, vincolante per le corti giudiziarie inferiori.

Certamente il ruolo svolto da queste raccolte nell'ambito del diritto e dell'amministrazione della giustizia non è stato lo stesso in tutti i tempi e in tutti gli Stati, come ha fatto notare Rodolfo Savelli nel suo articolo *Tribunali, « decisiones » e giuristi*¹⁷, ma è cambiato a seconda della realtà politica del momento e in rapporto alle differenti locali esperienze istituzionali e giurisprudenziali, o anche a seconda della posizione che i Grandi Tribunali avevano all'interno dello specifico ordinamento statale¹⁸.

Sta di fatto, però, che nei secoli XVI-XVII, nei territori Sabaudi, e non solo in essi, la *communis opinio jurisprudenziaria* che trova il proprio canale di diffusione attraverso le raccolte di decisioni, si viene ora ad affiancare, ora a contrapporre alla giurisprudenza consulente, che con il suo espandersi aveva portato ad una situazione di profonda incertezza del diritto.

Dunque è indubbio che la letteratura decisionistica viene vista, almeno per ciò che riguarda gli Stati Sabaudi del XVI-XVII secolo, come uno strumento per affrontare la crisi dello *ius commune* e per ritrovare la certezza del diritto, oltre che come strumento processuale per sveltire e facilitare il lavoro dei supremi magistrati e come strumento per affermare la giurisprudenza senatoria.

Il ruolo pratico e concreto che ricoprì la letteratura 'decisionistica' negli Stati Sabaudi prima, e nel Regno di Sardegna dopo, è testimoniato anche dalle trasformazioni che subirono nel tempo le stesse collezioni di decisioni per rispondere alle esigenze e alle modalità di lavoro delle diverse epoche. Le prime raccolte, come quelle del Cacherano, dei due Tesauro o del Favre, erano improntate da un ampio commento dottrinario - rielaborato dallo stesso Autore dell'opera - su problemi rilevanti che più volte e in vari casi si erano stati discussi in senato, commento che metteva in risalto le motivazioni delle decisioni con ampi riferimenti non solo alla

16. M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, Il Mulino, 1989, pp. 89-99; Adriano Cavanna, *Storia del diritto moderno in Europa*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 155-171; Gino Gorla, « I tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori dell'unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra gli Stati (Disegno storico-comparativo) », in *La formazione storica del diritto moderno in Europa*, I, Firenze, Leo S. Olscki, 1977, pp. 447-532; *Id.*, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, Giuffrè, 1991, pp. 425-431, 552-617; G.S. Pene Vidari, « Stato sabauda, giuristi e cultura giuridica nei secoli XV-XVI », in *Studi Piemontesi*, XV, 1986, p. 141; *Id.*, « I senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso dei secoli », in *Les sénats des États de Savoie. Circulations... op. cit.*, pp. 78-80.

17. Rodolfo Savelli, « Tribunali, “decisiones” e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti », in *Origini dello stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, a cura di G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera, Bologna, Il Mulino, 1994, pp. 397-421 e in particolare pp. 397-401.

18. Savelli mette in evidenza che non si può parlare del fenomeno dei Grandi Tribunali sotto unottica unitaria, perché vi era diversità tra i senati di Milano o di Torino e le Rote cittadine dell'Italia centrale sia a livello del reclutamento del personale, sia riguardo alle loro competenze e alla posizione che occupavano all'interno dello stato: Rodolfo Savelli, *Tribunali, “decisiones” e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti, op. cit.*, pp. 397-401.

giurisprudenza nazionale, ma anche a quella internazionale. In tal modo i principi deducibili dalle decisioni pubblicate, basate su una solida giurisprudenza non solo locale, poterono espandersi anche oltre i confini dello Stato e inserirsi nella dottrina del diritto comune e nel circuito europeo, conferendo così prestigio ed autorità ai Grandi Tribunali sabaudi e aprendo la strada ad una progressiva affermazione del ‘precedente’ tanto sotto l’aspetto sostanziale che procedurale.

Con l’introduzione dell’obbligo di motivare le sentenze per dettato legislativo, previsto dal già citato provvedimento di Vittorio Amedeo I del 1632, le raccolte di decisioni edite dai giuristi denotano progressivamente un notevole impoverimento della dottrina, sia perché l’obbligo di motivare tutte le sentenze aumentò enormemente il lavoro dei magistrati che perciò divenne più sbrigativo e meno approfondito, sia perché i giudici avevano ormai la possibilità di trovare la soluzione e di far riferimento nelle loro decisioni a casi analoghi già rielaborati nelle raccolte dei giuristi che li avevano preceduti: ormai la giurisprudenza dei Supremi Tribunali si era affermata, attraverso il riconoscimento nella prassi del « precedente ».

Si può trovare un chiaro esempio di questa evoluzione nel *Codex* di Tommaso Maurizio Richeri¹⁹ che, basandosi su decisioni elaborate dal senato di Torino, riordina, seguendo i titoli del Codice giustiniano, tutta una serie di problemi giuridici scaturiti dalle reali discussioni avvenute all’interno dell’organo giudicante, ma secondo uno schema ben differente da quello dei più antichi collettori: qui l’argomentazione per risolvere la questione presa in considerazione è piuttosto schematica e i riferimenti ai « precedenti » non sono più parte integrante della trattazione, ma compaiono alla fine di questa, in nota; la base su cui poggia la risoluzione del problema non è più la sottile cultura giuridica medievale, ma è rappresentata dalla legislazione regia e dalle decisioni dei tribunali sabaudi. Queste ultime - e particolarmente quelle facenti parte delle collezioni più antiche - sono citate per ritrovarvi i « precedenti ». Le sottigliezze della cultura giuridica medievale sono scomparse, sostituite dalla ormai rodada giurisprudenza dei senati e dalla legislazione regia, che danno origine ad opere di sintesi in cui ciò che preme non è più mettere in evidenza il ragionamento giuridico, ma esclusivamente la conclusione.

Ancora diverso è il modello che si presenta negli ultimi anni Trenta del XIX secolo e che è incarnato dall’opera di Felice Amato Duboin²⁰, il quale, criticando l’eccessiva sintesi fatta dal Richeri, pubblicava nella loro completezza una selezione di decisioni del ’600-’700 di argomento civilistico, ordinate per tema e corredate di utili indici per materia²¹. Tale lavoro rappresenta la sistemazione di una gran mole di materiale, ma in esso la scienza giuridica non ricopre più alcun ruolo. Questo fatto è forse sintomatico dei tempi, infatti esso rappresenta un ultimo tentativo

19. Tommaso Maurizio Richeri, *Codex rerum in Pedemontano senatu aliisque supremis Patriae curiis iudicaturum...*, 4 voll., Augustae Taurinorum, ex Typographia Regia, , 1783-1786. Sul Richeri: Giuseppe Valla, « Un giurista dell’ultimo diritto comune. Ricerche su Tommaso Maurizio Richeri (1733-1797) », *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 55, 1982, pp. 117-182.

20. Felice Amato Duboin, *Collezione progressiva per ordine di materie delle Decisioni de’ Supremi Magistrati negli Stati di Terra ferma di S.M. il Re di Sardegna*, voll. 9, Torino, Eredi Bianco & Comp.a, 1830-1837.

21. Valerio Gigliotti, « Duboin Felice Amato », *D.B.G.I.*, vol. I, pp. 786-787.

di riordino della giurisprudenza senatoriale, tentativo peraltro che verrà superato dalla imminente promulgazione del Codice Civile del 1837, che abolirà in materia civilistica tutte le altre fonti del diritto, decisioni dei supremi tribunali comprese.²²

Ma ritornando specificatamente all'opera del Cacherano, è significativo quanto scrive nella dedica ad Emanuele Filiberto, in cui dichiara che in un primo momento aveva deciso di scrivere alcune decisioni, ma senza intenzione di pubblicarle; successivamente, spinto dagli amici e da ordini dei superiori si decise ad intraprendere questo lavoro per darlo alle stampe. Ben conscio del peso e della difficoltà di tale impresa, dedicava il volume ad Emanuele Filiberto per essere protetto da eventuali denigrazioni provenienti da invidiosi e malevoli. Queste osservazioni fanno pensare che potesse esserci una discreta resistenza nel mondo del diritto verso questo genere di letteratura giuridica che, se da un lato poteva facilitare il lavoro dei giudici, dall'altro poteva costituire anche uno strumento utile in mano al Principe per controllarne l'attività.

Dopo le dediche di rito, la raccolta è preceduta da un *Proemio*, peraltro formalmente strutturato come una decisione, in cui l'Autore specifica il rapporto tra Principe e senatori, i doveri dei senatori, come questi ultimi dovessero essere scelti, il comportamento e la procedura che dovessero seguire in senato ecc.; il tutto sorretto da citazioni dottrinarie, che vanno dalle Sacre scritture alle opere di Baldo e Bartolo, da Pierre Rebuffe a André Tiraqueau, da Matteo d'Afflitto e Girolamo Cagnolo, per non nominarne che alcuni.

Tutto il *Proemio* è svolto secondo le impostazioni e lo stile tipici del tempo, ma è interessante il modo in cui si conclude, infatti negli ultimi due paragrafi²³: l'Autore parla della sua opera, affermando che nel raccogliere le decisioni del senato aveva cercato di rispettare quasi sempre, quando la causa lo permetteva, l'ordine della discussione senatoria; quest'ultima evidenziando e dibattendo le tesi e i principi dell'una e dell'altra parte, dava la possibilità di comprendere che i magistrati avevano ben giudicato secondo la dottrina tradizionale di *ius commune*.

Concludeva il *Proemio* dichiarando che dall'esame delle decisioni senatorie era dunque facile evincere che la prassi era la vera interprete delle leggi e che queste ultime si rivelavano sagge e davano i loro frutti quando erano ricavate dal procedimento, citando in appoggio alla sua dichiarazione Cicerone, Baldo e il canonista Felino Sandeo²⁴.

E chiaro che parlando di prassi il Cacherano si riferiva a quella del senato e, dunque, implicitamente il riconoscimento dell'autorità della sua consuetudine giudiziaria (*stylus iudicandi*) equivaleva ad aprire la strada all'ammissione del « precedente » poggiandosi sulla tradizione. Non si veniva a ledere così il principio di *plenitudo potestatis* legislativa del Duca, cosa che invece sarebbe avvenuta attribuendo al senato, in via teorica e dottrina, la facoltà di fare nuove leggi attraverso

22. Sull'evoluzione delle raccolte di decisioni nel corso del tempo: Paola Casana, *Les collections de décisions sénatoriales et leur évolution...*, op. cit.; Gian Savino Pene Vidari, *I senati sabaudi: modelli e tendenze nel corso dei secoli*, op. cit., pp. 75-90 e in particolare pp. 78-80.

23. *Proemium* in Ottaviano Cacherano D'Osasco, *Decisiones...*, op. cit., p. 3r., § 13, 14.

24. *Proemium*, op.cit., p. 3r., §§-13- 14, ove è scritto: « [...] ferro scilicet eum viam aperire qui per contraria procedit, hoc enim ordine eisque decisionibus facile cognosci potest praxim esse veram legum interpretem, nam sapiunt leges, tuncque ex illis decerpuntur fructus, ubi ad praxim ipsam rediguntur ».

l'interpretazione. Tramite la prassi del senato si creava così un'interpretazione giudiziale che, derivata dalla consuetudine senatoria, doveva essere osservata anche dai tribunali inferiori.

Il Cacherano con la sua raccolta di decisioni è un precursore negli Stati Sabaudi nel sostenere l'introduzione del « precedente » giudiziale e lo fa molto cautamente e genericamente, incominciando a sostenere l'affermazione della consuetudine giudiziaria del senato di Piemonte, sviluppatasi peraltro sulla base di fonti dottrinarie del diritto comune.

Questi concetti verranno ripresi dai successivi collettori di decisioni, come i due Tesauro, i quali li svilupperanno poi anche in rapporto alla posteriore legislazione ducale che nel frattempo era stata emanata in proposito.

Bisogna notare che l'opera del Cacherano non raccoglieva le decisioni originali del senato - che peraltro non aveva ancora l'obbligo di motivare le sentenze²⁵ -, in quanto l'Autore partiva da una causa specifica discussa all'interno del Supremo Tribunale, da essa enucleava il problema giuridico di fondo intorno al quale si era sviluppata la discussione - riportandone i vari punti di vista e giustificando ciascuna visuale con ampie citazioni dottrinarie - per concludere riportando la risoluzione senatoria.

Considerando ciò che il Cacherano aveva scritto nel *Proemio* c'è da pensare che in linea di massima egli abbia rispettato nella trascrizione delle decisioni lo svolgimento autentico della discussione avvenuta in Tribunale, e che il suo apporto nella decisione edita riguardi prevalentemente l'elaborazione e l'approfondimento delle citazioni dottrinarie a sostegno delle diverse tesi presentate in sede di giudizio. Talvolta, all'interno di qualche decisione, egli interviene in prima persona in quanto direttamente partecipa al giudizio sulla specifica causa considerata.

Da un'analisi sommaria dell'opera del Cacherano traspare in certi punti la natura pionieristica del suo lavoro per ciò che riguarda il senato di Piemonte, infatti, se confrontato con quelli dei successivi decisionisti - ad esempio con le decisioni pubblicate dai due Tesauro²⁶ - l'impressione è che queste ultime siano state molto più rielaborate dai loro autori, che ormai avevano a disposizione una maggior mole di materiale su cui lavorare, riunito e riordinato nel tempo.

Nella raccolta di Antonino Tesauro, ad esempio, il problema considerato, che è esposto sinteticamente prima della trascrizione della decisione, viene sviluppato spesso facendo riferimento a diverse cause simili discusse in senato, cause che l'autore richiama con specifica datazione, mentre il Cacherano si limita per lo più a legare ogni decisione che trascrive ad una causa specifica e difficilmente fornisce indicazioni cronologiche.

25. L'obbligo di motivare le sentenze verrà introdotto per dettato legislativo da Vittorio Emanuele II con provvedimento del 23 dicembre 1632 (*supra*, nota 11), mentre il valore vincolante della prassi del senato di Piemonte era già stato riconosciuto da Carlo Emanuele I con l'Editto del 12 novembre 1583 (*Dichiarazione et autorità del senato di Piemonte*).

26. Antonino Tesauro, *op. cit.*; Gaspare Antonio Tesauro, *Quaestionum forensium*, I, Mediolani, apud Hieronymum Bordonum Bibliopolam, 1607; II, Augustae Taurinorum, 1612; III-IV, Augustae Taurinorum, 1619.

Queste osservazioni non vogliono naturalmente nulla togliere al valore e prestigio di quest'opera e al suo autore che, anzi, ebbe il merito di fare da apripista negli Stati Sabaudi allo sviluppo della letteratura giurisprudenziale dei Grandi Tribunali con tutte le conseguenze che ne derivarono per ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia e l'evoluzione del diritto nello stato moderno.

Table des matières

GIAN SAVINO PENE VIDARI, Introduzione — Introduction	I
Table des auteurs	VII
I. Figures de juristes, enseignement du droit et pratique judiciaire	1
FEDERICO ALESSANDRO GORIA, L'insegnamento di Claude de Seyssel all'Università di Torino	3
FRANCESCO AIMERITO, “Molestia negotii militaris” — Contributi all'edificazione di un <i>'ius in tempore belli'</i> all'epoca delle Guerre d'Italia	15
ALBERTO LUPANO, Aimone Cravetta a Cuneo: giudice e consiliatore tra guerra e pace	31
LAURENT PERRILLAT, Une famille de juristes chambériens : les Thomasin, de la pratique à l'érudition juridique	45
DONATELLA BALANI, Il modello dell'insegnamento giuridico a Torino nel Settecento	63
GIULIANO FERRETTI, Le duché de Savoie dans les traités des droits du roi de France au XVII ^e siècle	77
JEAN-FRANÇOIS BRÉGI, Le parlement de Provence et les États de Savoie	91
MICHEL BOTTIN, <i>Le Liber de usuris</i> d'Honoré Leotardi — Pratique romano-civiliste et orthodoxie catholique aux XVII ^e et XVIII ^e siècles	103
CATERINA BONZO, Uno degli ultimi modelli interpretativi del diritto comune: Tommaso Maurizio Richeri	113
ANDREA PENNINI, Giovanbattista Lorenzo Bogino, un giurista a servizio della « pubblica felicità »	127

II. Juristes et création du droit: doctrine, législation et codification	145
PAOLA CASANA, Le « decisioni » senatorie e l’opera di Ottaviano Cacherano d’Osasco	147
BÉNÉDICTE DECOURT-HOLLENDER, <i>Decisiones et rappresentanze</i> des juristes niçois au XVIII ^e siècle	159
MARIO RIBERI, Les magistrats de la Cour d’appel de Turin dans le gouvernement provisoire piémontais	175
ELISABETTA FIOCCHI MALASPINA, Giacomo Giovanetti e « quelle ruvide e fosche anticaglie »: <i>Degli statuti novaresi. Commentario</i> e gli intrecci giuridici con la professione forense	193
LORENZO SINISI, Un giurista per tutte le stagioni: la lunga carriera di Luigi Carbonara da avvocato « repubblicano » ad alto magistrato sabauda	209
MICHELE ROSBOCH, Giuseppe Barbaroux fra questioni politiche e legislative nel periodo della Restaurazione	225
MARC ORTOLANI, Joseph Louis Elzéar Ortolan et le code pénal piémontais de 1839	237
SIMONETTA TOMBACCINI VILLEFRANQUE, Portrait de groupe — Les avoués et avocats niçois sous la Restauration	261
GIAN SAVINO PENE VIDARI, Federigo Scolpis: aspetti dell’impegno nella politica legislativa e culturale	275
IDA FERRERO, Tancredi Canonico, professore di diritto penale, magistrato e politico	297
Table des matières	313

Achévé d'imprimer
le 22 mars 2018
sous les presses de **Serre Éditeur**
23, rue de Roquebillière — 06359 Nice Cedex 4

🌐 <https://www.serre-editeur.fr>
✉ info@serre-editeur.fr

Imprimé dans l'Union Européenne

Dépôt légal : mars 2018

